



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. 13255/2016 R.G lav., avente ad oggetto: ricorso *ex art.* 28 d.lgs. 150/2011

TRA

, elett. dom. in Milano viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Marta Lavanna, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso *ex art.* 28 d.lgs. 150/2011 e 44 TU Immigrazione;

**- RICORRENTE -**

E

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Vivian, elettivamente domiciliato in Piazza G. Missori n. 8/10;

**-RESISTENTE-**

**Il Giudice del Lavoro**

Con ricorso *ex art.* 28 d.lgs. 150/2011 il ricorrente \_\_\_\_\_ premetteva che l'art. 1 comma 125 della l. 190/2014 aveva introdotto una prestazione sociale (bonus bebè) al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, i cui requisiti erano a)





essere figli di cittadini italiani o di uno Stato Membro della UE in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residenti in Italia; c) avere un ISEE non superiore ai € 25.000,00 annui, beneficio successivamente esteso ai cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed ai familiari di cittadini della UE. Deduceva di essere cittadino egiziano presente in Italia dal 2008, titolare di un permesso unico lavoro, di aver avuto un figlio il 10/08/2016, e di avere un ISEE di € 5.240,58, di non aver avuto riscontro positivo alla richiesta di prestazione. Assumeva che tale prestazione rientrava nell'ambito di applicazione della Direttiva UE 2011/98, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, facente riferimento al Regolamento 883/2004, trattandosi di prestazione familiare non costituente assegno di nascita né prestazione assistenziale sociale o medica, ma prestazione previdenziale o di sicurezza sociale non collegata a pregressi versamenti contributivi. Deduceva la diretta applicabilità dell'art. 12 della Direttiva, trattandosi di disposizione self executing, o in subordine, l'illegittimità costituzionale o una interpretazione costituzionalmente orientata, con la conseguenza che, costituendo l'illegittima esclusione del deducente dalla prestazione una discriminazione, chiedeva riconoscersi il beneficio in esame, con condanna al pagamento del credito maturato dalla data di nascita del minore al 31/12/2016, nella misura di € 800,00, e nel riconoscimento della prestazione sino al termine di legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Con memoria di costituzione e risposta si costituiva in giudizio INPS che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione ex art. 28 d.lgs. 150/2011 e l'improcedibilità del ricorso, essendo lo strumento previsto per la censura di comportamenti discriminatori, risultando improcedibile pertanto il procedimento *ex art. 702 bis c.p.c.* esperito. Deduceva, inoltre, l'infondatezza nel merito del ricorso, stante l'assenza di un permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TU Immigrazione ma di un permesso unico di lavoro, l'inapplicabilità al caso di specie della Direttiva 2011/98/UE nel senso voluto dal ricorrente, attesa la natura assistenziale della prestazione richiesta che, in quanto tale, esula dal campo di applicazione del Regolamento





883/2004, né risultando prova del possesso delle condizioni reddituali in capo al deducente. Tanto premesso ed esposto chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ appare fondato e meritevole di integrale accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate ed esposto.

Non meritevoli di accoglimento appaiono le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità formulate dalla difesa dell'Istituto convenuto.

Il giudizio appare, difatti, correttamente incardinato con le formalità e secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e quater c.p.c., richiamato dall'art. 28 d.lgs. 150/2011, in luogo dell'azione ordinaria con rito laburistico prevista dagli artt. 409 e 442 c.p.c., vertendosi in materia di istanza di rimozione degli effetti della denunciata discriminazione, attraverso l'erogazione dei ratei di assegno di natalità previsto dall'art. 1 comma 125 della l. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Al contempo, appare configurabile alla stregua di comportamento discriminatorio quello che sia frutto dell'applicazione di una norma di diritto positivo laddove, come nel caso di specie, per le ragioni che verranno di seguito enunciate, la norma nazionale osservata avrebbe dovuto essere dall'Istituto disapplicata per far luogo alla applicazione di norma una sovranazionale, avuto riguardo altresì alla nozione di discriminazione accolta in ambito nazionale ed europeo, che ha riguardo all'effetto pregiudizievole prodotto da disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, indipendentemente dal profilo autoriale soggettivo.

Quanto al merito della questione, \_\_\_\_\_ assume il carattere discriminatorio del diniego di concessione dell'assegno di natalità (cd. bonus bebè) di cui all'art. 1 comma 125 l. 190/2014 da parte dell'INPS, in relazione alla nascita in data 10/08/2016 del figlio Moaza Emad Mahmoud Saad Medan, diniego fondato sull'assenza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, espressamente richiesto dalla norma,





essendo il ricorrente unicamente titolare di un permesso unico di lavoro (doc. 4 fascicolo parte ricorrente).

L'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 dispone: "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del direttiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato direttiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato".

La direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno





Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, prevede all'art. 12 quanto segue: “i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: [...] e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”

I lavoratori di cui al paragrafo 1 sono i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (lett. b) e i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (lett. c).

Secondo l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva in esame gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la parità di trattamento limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati e possono, inoltre, decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.

Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, che ha introdotto il permesso unico lavoro. Il citato decreto legislativo nulla ha disposto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'art. 12 della direttiva, sopra esaminato, non introducendo neppure le limitazioni che l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva consentiva.

Ritiene il giudicante di condividere l'orientamento ermeneutico già espresso in precedenti di questo tribunale (cfr. est. Dossi 2, 12/2016), le cui cadenze argomentative si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c., secondo cui il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza





sociale, sancito dall'art. 12, paragrafo 1, della direttiva (i lavoratori dei paesi terzi [...] beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano), è chiaro, preciso ed incondizionato, non essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà di introdurre limitazioni a tale principio in sede di recepimento.

Il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche “ le prestazioni familiari (art. 3, comma 1, lett. j); a mente dell'art. 1 lett. z) dello stesso Regolamento - che enuncia le definizioni applicabili nel proprio ambito - per prestazione familiare si intendono tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenze del 4 luglio 1985, Kromhout, C-104/84, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12). L'espressione “compensare i carichi familiari”, secondo la Corte, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.

Per altro verso, la Corte di Giustizia ha ripetutamente statuito che la distinzione tra prestazioni comprese o escluse dai settori di sicurezza sociale è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, segnatamente sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (cfr. sentenza 24 ottobre 2013; Caisse nationale des prestations familiales, C-177/12; sentenza 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, relative al regolamento CEE 1408/71 in materia di sicurezza sociale, poi sostituito dal regolamento CE 883/2004).

La Corte ha altresì avuto modo di precisare che caratteristiche puramente formali non devono essere considerate come elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni





(cfr. sentenza 11 settembre 2008, Petersen, C-228/07). In particolare, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09, sentenza 24 ottobre 2013, Caisse nationale des prestations familiales, C-177/12, cit.).

I rischi elencati all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE 1408/71 sono in gran parte coincidenti con quelli elencati all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CE 883/2004; entrambe le elencazioni, in particolare, comprendono le prestazioni familiari. Anche le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, (così come dell'art. 4, paragrafo 2, del precedente regolamento CEE 1408/71), l'ambito di applicazione del regolamento CE 883/2004 si estende espressamente alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.

Più in generale, il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione non rileva ai fini della qualificazione di quest'ultima come prestazione previdenziale. Tanto premesso, alla luce del quadro normativo europeo e dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia sopra esaminati, l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 - indipendentemente dalle classificazioni adottate dall'ordinamento interno - deve essere qualificato come prestazione previdenziale secondo i criteri propri della normativa e della giurisprudenza comunitarie, risultando ascrivibile ai settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004 ed in particolare alle prestazioni familiari di cui all'art. 3 lett. j) di detto regolamento, essendo diretta a compensare i carichi familiari. Trattasi di contributo pubblico al bilancio familiare, che ha effetto per i primi tre anni di vita del figlio ed è finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli, attribuito sulla base di requisiti predeterminati ex lege,





senza alcuna valutazione di natura discrezionale, non compreso tra gli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I del regolamento CE 883/2004, che l'art. 1 lett. z) esclude dal novero delle prestazioni familiari che, pertanto, rientra nel campo di applicazione del Regolamento CE 883/2004.

La norma dell'ordinamento interno istitutiva di tale prestazione (art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190) si pone, dunque, in contrasto con l'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE, poiché la prima, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004.

L'art. 12, paragrafo 1, della direttiva, infatti, riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (o ai quali comunque è consentito di lavorare), senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato. Nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali ed il contrasto tra le stesse comporta la disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto.

La diretta applicabilità delle prescrizioni delle direttive richiede il riscontro di alcuni presupposti, vale a dire: la prescrizione deve essere chiara, sufficientemente precisa ed incondizionata e lo Stato destinatario - nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione - deve risultare inadempiente per non aver tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale o per averla recepita in modo inadeguato. Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, una normativa nazionale contraria, rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale, senza che a quest'ultimo sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, Küçükdeveci, C-555/07).





L'art. 12, paragrafo 1, della direttiva 2011/98/UE si ritiene norma dotata di efficacia diretta, e l'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 non si presta ad un'interpretazione conforme a detta norma. Al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98/UE, la norma interna deve essere, quindi, disapplicata nella parte in cui prevede, quale requisito per l'attribuzione dell'assegno di natalità, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (cfr. sentenza 22 giugno 1989, Fratelli Costanzo s.p.a, C- 103/88): l'INPS, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni della ricorrente.

L'istituto resistente sarà, dunque, tenuto alla cessazione della condotta discriminatoria riconoscendo al ricorrente - il quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 – (docc. 3, 4, 5, 7) l'assegno di natalità con decorrenza dalla data di nascita del figlio e, a titolo di rimozione degli effetti l'Istituto previdenziale sarà poi tenuto ad attribuire al ricorrente, le stesse utilità che il medesimo avrebbe conseguito in assenza della discriminazione e perciò a corrispondergli i ratei di assegno di natalità sino al limite temporale previsto dalla legge, permanendone i presupposti.

Per quanto sopra dedotto ed illustrato la domanda deve essere accolta, con regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo, in favore dei procuratori antistatari.

PQM

DICHIARA

il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'INPS, consistente nell'aver  
negato a l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23





dicembre 2014 n. 190 per mancanza del requisito del possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto,

ORDINA

all'INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo al ricorrente l'assegno di natalità, con decorrenza dalla nascita del figlio minore ( ) nonché le ulteriori quote mensili, fino a che permangano le condizioni reddituali, con interessi legali dalle scadenze al saldo;

CONDANNA

l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi

Milano, 26/04/2017

Il Giudice del lavoro

*dr. Antonio Lombardi*

